



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 05/10/2006

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE 26 settembre 2006, n. 5

Ordinanza ministeriale 22 ottobre 2005 - Deroga art. 3, comma 2.

L'ASSESSORE

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656;

VISTI gli artt.10 della Legge Regionale 20/07/1984 n.36, e art.3 della Legge Regionale 22/08/1989 n.13;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 132 del 13 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per i casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, che al IV capoverso delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad emanare decreti successivi sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTO il Decreto Assessorile n. 3 del 10 Aprile 2006 che determina nuove disposizioni in materia di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria

VISTA l'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n.204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'Ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2005 "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria." che vieta mostre, mercati e fiere di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che il successivo comma 2 prevede che le Regioni possano derogare al comma 1 dell'art. 3 dell'O.M. 22 Ottobre 2005 in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria;

VISTO il parere dell'IZS delle Venezie in qualità di Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria

prot. n. 0008190 - 9.3 del 19 Settembre 2006 in merito alla possibilità di derogare al divieto di cui al comma 2 art. 3 dell'O.M. 22 Ottobre 2005.

decreta

Art.1

È concessa su tutto il territorio regionale la deroga prevista dall'art.3 comma 2 dell'O.M. 22 Ottobre 2005 a condizione che:

- nell'ambito delle manifestazioni siano presenti uccelli ornamentali con l'esclusione degli anatidi, pollame ed altri volatili da cortile
- le esposizioni si tengano in locali chiusi
- venga predisposto un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature
- venga garantita la rintracciabilità degli animali
- il Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, a seguito dell'analisi del rischio effettuata sulla base della situazione epidemiologica presente, conceda nulla osta preventivo

Art. 2

La presente disposizione potrà essere revocata in qualsiasi momento al variare dell'attuale situazione epidemiologica.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 26settembre 2006

Dr. Alberto Tedesco
